

Informazioni per il cliente e Condizioni generali d'assicurazione

Assicurazione opzionale di annullamento viaggio

Informazioni per il cliente conformi alla LCA

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in forma comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità della società di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno fede esclusivamente le Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale Wallisellen (Svizzera), di seguito Allianz Assistance, con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

Chi è il/la contraente dell'assicurazione?

Contraente dell'assicurazione è la Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata BonusCard, con sede in Ohmstrasse 11, 8050 Zurigo.

Quali sono i rischi assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi assicurati nell'ambito del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, come pure la portata e le limitazioni della copertura assicurativa, si evincono dalla conferma d'assicurazione e dalle condizioni generali d'assicurazione (CGA). Per una migliore comprensione, di seguito è riportata una descrizione sintetica delle componenti assicurative offerte.

Annullamento prima della partenza

Assunzione delle spese di annullamento a carico della persona assicurata in caso di annullamento del viaggio prenotato a causa di malattia grave, infortunio grave, decesso o di un altro evento indicato come assicurato nelle CGA. In caso di inizio ritardato del viaggio a causa di un evento assicurato, al posto delle prestazioni sopraccitate vengono assunte le spese di viaggio supplementari e la quota non utilizzata del soggiorno (come massimo fino a concorrenza delle spese di annullamento).

Annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)

Organizzazione e assunzione dei costi per il viaggio di rientro fuori programma, il viaggio di rientro temporaneo o il proseguimento del viaggio della persona assicurata, a causa di malattia grave, infortunio grave, decesso o peggioramento inatteso di una malattia cronica di una persona partecipante al viaggio, di una persona non partecipante al viaggio vicina alla persona assicurata o del sostituto sul posto di lavoro, oppure a causa di un altro evento indicato come assicurato nelle CGA.

Quali persone sono assicurate o aventi diritto?

Sulla base del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, Allianz Assistance concede ai titolari di una carta di pagamento valida, non revocata e rilasciata da BonusCard (di seguito denominata carta), come anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della carta e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura famiglia), una copertura assicurativa e un diritto di rivalsa diretto in relazione alle prestazioni assicurative. Le persone assicurate sono definite nei relativi documenti di proposta e documenti del contratto e nelle presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è generalmente valida in tutto il mondo durante il periodo di assicurazione. Sono fatte salve le restrizioni locali nelle Condizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione o del servizio, così come le sanzioni economiche o commerciali o gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera che sono in conflitto con la copertura assicurativa.

Quali sono le esclusioni essenziali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali previste dalla copertura assicurativa. Altre esclusioni risultano dalle disposizioni di esclusione (eventi, oggetti, sinistri, prestazioni e beni non assicurati) delle Condizioni generali d'assicurazione e dalla LCA:

Tutte le componenti assicurative

- Non sono assicurati eventi causati dalla persona assicurata come segue:
 - abuso di alcool, droghe o medicinali;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
 - partecipazione ad atti temerari in cui ci si espone consapevolmente al pericolo;
 - negligenza grave o atto/omissione intenzionale;
 - compimento di reati o infrazioni o tentativo di compierli.
- Non sono inoltre assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: guerra, atti terroristici, disordini di qualsiasi tipo, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche e relative conseguenze.
- Non sono inoltre assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: epidemie e pandemie, eccetto quelle espressamente definite come assicurate al punto II A: Spese d'annullamento prima della partenza e al punto II B: Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio).
- Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto, divieto d'espatrio o chiusura dello spazio aereo o misure di quarantena (salvo quanto espressamente definito come assicurato al punto II A: Spese d'annullamento prima della partenza).

Spese d'annullamento prima della partenza

Non sussiste in particolare alcuna copertura assicurativa in caso di "difficile processo di guarigione", ossia per malattia o conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico già presenti al momento della prenotazione del viaggio o della stipulazione dell'assicurazione, con guarigione non ancora avvenuta entro la data del viaggio; lo stesso vale per disdetta da parte dell'agenzia di viaggio, disposizioni di autorità (eccetto quelle espressamente definite come assicurate nei termini indicati nel punto II A: Spese d'annullamento prima della partenza), malattie/infortuni non immediatamente diagnosticati da un medico al momento dell'insorgere o reazioni psichiche riconducibili a pericoli potenziali, quali timori di disordini, atti terroristici, catastrofi naturali o aerofobia (paura di volare).

Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)

In particolare, non c'è diritto alle prestazioni se la centrale d'emergenza Allianz Assistance non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni; lo stesso vale ad es. se l'agenzia di viaggio responsabile non eroga in parte o interamente le prestazioni contrattuali o se la persona assicurata ha viaggiato contrariamente alle raccomandazioni del governo del suo paese d'origine in relazione a un'epidemia/pandemia o contrariamente alle raccomandazioni delle autorità locali della destinazione del viaggio.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. L'ammontare del premio viene definito con la domanda d'assicurazione e risulta dal conteggio della carta.

Quali obblighi hanno le persone assicurate?

Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni generali d'assicurazione e dalla LCA.

- In ogni caso, la persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che può contribuire a ridurre e chiarire il danno.
- In caso di danni dovuti a malattia o infortunio, la persona assicurata deve assicurarsi che i medici curanti siano esonerati dal loro obbligo di riservatezza nei confronti di Allianz Assistance.
- La persona assicurata deve adempiere integralmente ai propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione e comportamento (compresa l'immediata notifica dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato al punto I 11).
- La persona assicurata deve fare tutto ciò che può contribuire a ridurre il danno e a chiarire il sinistro (ad esempio, annullare immediatamente un viaggio in caso di malattia, autorizzare terzi o consegnare ad Allianz Assistance i documenti, le informazioni, ecc. rilevanti per chiarire l'evento assicurato).
- Se la persona assicurata o la persona avente diritto non rispetta i propri obblighi, Allianz Assistance ha la facoltà di rifiutare o ridurre le sue prestazioni.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa vale per un anno a partire dal primo addebito sul conteggio della carta (conferma d'assicurazione). Senza disdetta della copertura opzionale mediante comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza o senza risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard, il contratto d'assicurazione si prolunga tacitamente sempre di un ulteriore anno.

La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto con la BonusCard relativo alla carta (disdetta da parte di BonusCard) o da parte del titolare della carta, rispettivamente alla fine di ogni anno assicurativo in caso di disdetta della copertura assicurativa.

Diritto di revoca

La persona assicurata può revocare l'adesione al contratto collettivo di assicurazione entro 14 giorni dall'adesione all'assicurazione mediante una comunicazione scritta all'assicuratore (es. lettera, e-mail). Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e di durata inferiore a un mese.

Come tratta i dati Allianz Assistance?

L'informativa sulla protezione dei dati spiega come proteggiamo i vostri dati. Per leggere la nostra informativa sulla protezione dei dati, cliccare su www.allianz-partners.com/informativaprivacy-partner.

Panoramica delle prestazioni assicurative

Componenti assicurative	Prestazioni assicurative	Somma assicurata (massimale)	
A Spese d'annullamento prima della partenza	Assunzione delle spese di cancellazione se il viaggio viene annullato o assunzione delle spese di viaggio supplementari se il viaggio viene ritardato.	per evento	CHF 10'000.–
B Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)	Organizzazione e assunzione dei costi del viaggio di ritorno extra della persona assicurata a seguito di un evento assicurato di una persona che viaggia con la persona assicurata, di una persona che non viaggia con la persona assicurata e che è vicina alla persona assicurata o del sostituto sul luogo di lavoro. Per alcune prestazioni, la somma assicurata è limitata.	per evento	CHF 10'000.–

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Assicurazione opzionale di annullamento viaggio

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale Wallisellen (Svizzera), qui di seguito denominata Allianz Assistance, garantisce le prestazioni concordate con Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), qui di seguito denominata BonusCard, ai sensi del contratto d'assicurazione collettivo e descritte nel presente documento assicurativo. Si applicano inoltre le disposizioni della Legge svizzera sui contratti di assicurazione (LCA).

Qualora, per esigenze di maggiore leggibilità, sia utilizzata solo la forma di designazione maschile, s'intendono incluse in tale forma le corrispondenti designazioni femminili. Si prega di conservare le presenti CGA in un luogo sicuro, insieme agli altri documenti assicurativi.

I	Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative	3
II	Disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione	4
A	Spese d'annullamento prima della partenza	4
B	Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)	6

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Tutte le componenti assicurative sono assicurazioni contro i danni.

Le disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono solo nella misura in cui le disposizioni particolari per le singole componenti assicurative o di servizio non prevedano disposizioni contrarie.

1 Persone assicurate o aventi diritto

La copertura assicurativa si estende al titolare (di seguito denominato persona assicurata) di una carta valida, non revocata e rilasciata da BonusCard (di seguito denominata carta), che ha aderito al contratto collettivo di assicurazione alla base dell'assicurazione.

Oltre al titolare della carta, sono considerati coassicurati anche tutte le persone conviventi nella stessa economia domestica del titolare della carta, nonché i suoi figli minorenni non conviventi nella stessa economia domestica (copertura familiare).

2 Validità territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, nella misura in cui non siano previsti altri ambiti di validità nelle Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative o prestazioni di servizi.

3 Inizio e durata della copertura assicurativa e requisiti fondamentali per le prestazioni assicurative

3.1 La copertura assicurativa vale per un anno a partire dal primo addebito sul conteggio della carta (conferma d'assicurazione). Senza disdetta della copertura opzionale mediante comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza o senza risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard, il contratto d'assicurazione si prolunga tacitamente sempre di un ulteriore anno.

La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto con la BonusCard relativo alla carta (disdetta da parte di BonusCard) o da parte del titolare della carta, rispettivamente alla fine di ogni anno assicurativo in caso di disdetta della copertura assicurativa.

3.2 La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi personali o effettuati a solo scopo privato che rientrano nell'ambito delle coperture assicurative di cui alla presente, non si applica ai viaggi commerciali né professionali.

3.3 Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurativa al momento del verificarsi dell'evento assicurato, in aggiunta agli eventuali ulteriori obblighi ai sensi del punto I 4 e in conformità alle «Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative», deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del verificarsi dell'evento:

- attestazione di un contratto di carta di credito valido per la carta (numero della carta di credito);
- su richiesta, una prova del carattere personale del viaggio oppure dell'utilizzo privato dello stesso nell'ambito delle coperture assicurative contemplate nella presente copertura assicurativa.

4 Obblighi in caso di sinistro

4.1 La persona assicurata è tenuta a contribuire nel limitare il danno e a chiarire il sinistro.

4.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (compresa la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato al punto I 11 nelle Disposizioni comuni).

4.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere ad esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance.

4.4 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da Allianz Assistance, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a Allianz Assistance.

5 Violazione degli obblighi

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

6 Eventi e prestazioni non assicurati

6.1 Non è assicurato un evento che si era già verificato al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio, oppure se la persona assicurata al momento della stipula del contratto, della prenotazione del viaggio oppure poteva già prevederne il verificarsi.

6.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:

- abuso di alcool, droghe o medicinali;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni;
- partecipazione ad atti temerari in cui ci si espone consapevolmente al pericolo;
- colpa grave o premeditazione od omissione;
- compimento di reati o infrazioni o tentativo di compierli.

6.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.

6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.

6.5 Non sono assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: epidemie e pandemie, eccetto quelle espressamente definite come assicurate nelle Condizioni di assicurazione di cui al punto II A: Spese d'annullamento prima della partenza e punto II B: Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio).

6.6 Provvedimenti delle autorità, ad esempio confisca dei beni o chiusura dello spazio aereo (salvo quanto espressamente definito come assicurato nelle Condizioni particolari di cui al punto II A: Spese d'annullamento prima della partenza e punto II B: Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)).

6.7 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico stazionario.

6.8 Se il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.

6.9 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.

6.10 Se le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure gli embargo della Svizzera, applicabili direttamente alle parti contrattuali, sono in conflitto con la copertura assicurativa, quest'ultima decade. Ciò vale anche per le sanzioni economiche o commerciali ovvero gli embargo adottati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, se questi non sono in contrasto con le disposizioni di legge svizzere.

- 7.1 Persone vicine
Persone vicine sono:
- I parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli)
 - I conviventi con relativi genitori e figli
 - Le persone che accudiscono familiari minorenni o bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio
 - Amici molto stretti con cui s'intrattengono contatti frequenti.
- 7.2 Svizzera
Nell'ambito di validità della copertura assicurativa rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- 7.3 Danni da eventi naturali
Per danni da eventi naturali si intendono i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. Danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni da eventi naturali.
- 7.4 Viaggio
È considerato un viaggio la permanenza personale della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza personale di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, con esclusione del tragitto per/dal lavoro. La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi privati o solo all'uso privato, non commerciale o non professionale degli oggetti assicurati sotto le presenti coperture assicurative. La durata complessiva di un viaggio ai sensi di queste CGA è limitata ad un massimo di 365 giorni.
- 7.5 Agenzia di viaggi
Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) s'intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio per la stessa.
- 7.6 Mezzi di trasporto pubblici
Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.
- 7.7 Guasto
Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che rende impossibile la prosecuzione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a guasto: difetto dei pneumatici, mancanza di benzina, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo, o la benzina sbagliata non sono considerati guasti e non sono assicurati.
- 7.8 Infortunio personale
Per infortunio personale s'intende l'effetto dannoso improvviso e non intenzionale sul corpo umano di un fattore esterno straordinario.
- 7.9 Malattia grave / infortunio grave
Malattie o infortuni sono considerati gravi se comportano un'inabilità temporanea o permanente al lavoro o un'inabilità obbligatoria a viaggiare.
- 7.10 Epidemia
Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 7.11 Pandemia
Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. UFSP o DFAE) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 7.12 Quarantena
Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento imposto), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.
- 8 Clausola complementare
- 8.1 Se una persona assicurata può avanzare pretese in base a un altro contratto assicurativo (assicurazione facoltativa o obbligatoria), la copertura è limitata alla parte di prestazioni di Allianz Assistance che eccede quella dell'altro contratto assicurativo. Le spese sono riscalate in tutto e una tantum.
- 8.2 Se un sinistro viene notificato prima ad Allianz Assistance e se Allianz Assistance fornisce prestazioni per lo stesso sinistro, queste valgono come anticipo e la persona assicurata cede in pari misura ad Allianz Assistance i propri diritti nei confronti di terzi (responsabile, assicurazione facoltativa o obbligatoria).

Le disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione.

10 Foro competente e diritto applicabile

10.1 Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

10.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

11 Indirizzo di contatto

Allianz Assistance
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22
info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione

A Spese d'annullamento prima della partenza

1 Somma assicurata

La somma assicurata si evince dalla panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Ambito di validità temporale

La copertura assicurativa inizia al momento della prenotazione definitiva del viaggio e termina con l'inizio del viaggio assicurato. Il viaggio inizia nel momento in cui si sale sul mezzo di trasporto prenotato oppure al momento della sistemazione nell'alloggio (hotel, appartamento vacanze, ecc.) prenotato nel caso in cui non sia stato prenotato alcun mezzo di trasporto.

3 Prestazioni assicurative

3.1 Spese d'annullamento

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggio, Allianz Assistance si assume le spese d'annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Se i biglietti per un evento non sono parte integrante di un pacchetto forfetario, viene detratta una franchigia di CHF 50.- per ogni biglietto. Le spese conteggiate alla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato ai sensi del punto II A 4. Non viene erogato alcun indennizzo per spese, tasse o riduzioni di avere in relazione alla perdita o cancellazione di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti d'utilizzazione (Time Sharing ecc.).

3.2 Inizio ritardato del viaggio

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata è in grado di dare inizio al viaggio soltanto in ritardo, Allianz Assistance si assume, invece delle spese d'annullamento (al massimo sino a concorrenza delle spese in caso d'annullamento):

- le spese di viaggio supplementari causate dalla partenza ritardata;
- le spese per la parte di soggiorno non goduto, in modo proporzionale rispetto all'importo del soggiorno assicurato (senza costi di trasporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.

3.3 Le spese di procedura sproporzionate o ripetute non saranno rimborsate.

- 4.1 **Malattia, infortunio, decesso, gravidanza**
Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata), infortunio grave, complicazioni nella gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo il momento della prenotazione:
 - della persona assicurata;
 - di una persona accompagnatrice, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla;
 - di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio;
 - del sostituto al posto di lavoro, che rende indispensabile la presenza della persona assicurata;
 Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, questo può essere annullato da 6 persone al massimo, se un accompagnatore assicurato annulla il viaggio a causa di uno degli eventi summenzionati. In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se:
 - uno psichiatra documenta l'inabilità al viaggio e al lavoro e
 - l'inabilità al lavoro è documentata anche presentando una conferma dell'assenza rilasciata dal datore di lavoro
 In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento documentato da certificato medico. La premessa è che, al momento di prenotare il viaggio o di concludere l'assicurazione, lo stato di salute fosse dimostrabilmente stabile e la persona in grado di viaggiare.
- 4.2 **Gravidanza**
 In caso di gravidanza della persona assicurata o accompagnatrice, la copertura assicurativa sussiste soltanto se questa è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la data di conclusione dell'assicurazione e se la data del viaggio di ritorno è oltre la 24esima settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la conclusione dell'assicurazione e per il luogo del viaggio è prescritta una vaccinazione che rappresenta un rischio per il nascituro.
- 4.3 **Quarantena**
 Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena prima del viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica). È esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
- 4.4 **Pregiudizio dei propri beni a domicilio**
 Se a domicilio i beni della persona assicurata vengono seriamente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio, dall'acqua o fenomeni naturali e la sua presenza a domicilio risulta pertanto indispensabile.
- 4.5 **Ritardo e soppressione del mezzo di trasporto durante il viaggio d'andata**
 Quando l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa del ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.
- 4.6 **Avaria del veicolo durante il viaggio d'andata**
 Se durante il viaggio diretto di andata al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. Guasti dovuti alla chiave o alla benzina non sono assicurati.
- 4.7 **Scioperi**
 Se lo svolgimento del viaggio è impedito da scioperi.
- 4.8 **Pericoli presso il luogo di destinazione**
 Se eventi bellici, attentati terroristici o disordini di qualsiasi tipo minacciano la vita della persona assicurata presso il luogo di destinazione e se fonti svizzere ufficiali (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano di effettuare il viaggio in seguito a catastrofi naturali presso il luogo di destinazione che rappresentano una minaccia per la vita della persona assicurata.

- 4.9 **Catastrofe naturale**
 Se una catastrofe naturale nel luogo di destinazione mette a repentaglio la vita della persona assicurata.
- 4.10 **Disoccupazione / entrata in servizio inaspettata**
 Se la persona assicurata nei 30 giorni precedenti la partenza entra inaspettatamente in servizio o se l'entrata in servizio imprevista avviene durante il periodo di viaggio ovvero se, senza alcuna colpa a lei imputabile, la persona assicurata viene licenziata prima dell'inizio del viaggio.
- 4.11 **Citazione dell'autorità**
 Se la persona assicurata riceve all'improvviso da un tribunale una citazione a presentarsi come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.
- 4.12 **Furto del passaporto o della carta d'identità**
 Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio. Nota: in diversi aeroporti si trovano uffici per il passaporto provvisorio.

5 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6)

- 5.1 **Difficile processo di guarigione**
 Quando una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sono già presenti al momento di prenotare il viaggio o di concludere l'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Quando le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte al momento di prenotare il viaggio o per la data del viaggio.
- 5.2 **Quando un evento elencato al punto II A 4.1 e II A 4.2 non viene constatato da un medico immediatamente al momento in cui si verifica e comprovato mediante un certificato medico con diagnosi.**
- 5.3 **Qualora l'agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o dovesse disdirlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.**
- 5.4 **In presenza di disposizioni dell'Autorità che non consentano la regolare esecuzione del viaggio prenotato, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A 4.3.**
- 5.5 **Non sono assicurate le spese d'annullamento se l'annullamento è riconducibile, secondo le circostanze, a una reazione fisica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini interni, eventi bellici, atti terroristici o a seguito di aerofobia (paura di volare).**

6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)

- 6.1 **Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o avente diritto è tenuta ad annullare tempestivamente la prestazione prenotata presso l'agenzia di viaggio o il locatore.**
- 6.2 **In caso di sinistro è necessario presentare ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):**
 - modulo per la segnalazione dei sinistri Allianz Assistance;
 - fattura delle spese d'annullamento;
 - conferma di prenotazione;
 - documenti o certificati ufficiali che attestino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia ecc.).

B Spese d'annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)

1 Somma assicurata

La somma assicurata si evince dalla panoramica delle prestazioni.

2 Eventi e prestazioni assicurati

Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell'evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure ovvero all'assunzione delle relative spese. La centrale d'emergenza Allianz Assistance è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d'emergenza vengono registrate):

Telefono +41 44 283 34 46

2.1 Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompagnatore o di un familiare

Se un accompagnatore vicino all'assicurato o un suo familiare viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio in seguito a un altro motivo assicurato e la persona assicurata dovesse proseguire il viaggio da sola, Allianz Assistance organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata e/o del familiare assicurato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economy).

2.2 Viaggio di ritorno anticipato in seguito a malattia, incidente o decesso di una persona vicina all'assicurato che non partecipa al viaggio o del sostituto sul posto di lavoro

Quando una persona vicina che non partecipa al viaggio o il sostituto sul posto di lavoro si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata), ha avuto un incidente grave o muore, Allianz Assistance organizza e paga le spese supplementari del viaggio di ritorno fuori programma (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economy) della persona assicurata fino alla sua residenza permanente.

2.3 Viaggio di ritorno anticipato in seguito ad altri motivi importanti

Se i beni presso il domicilio della persona assicurata vengono gravemente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio, acqua o fenomeni naturali, Allianz Assistance organizza il rientro fuori programma della persona assicurata al proprio domicilio e paga i costi supplementari per lo stesso (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economy).

2.4 Viaggio di ritorno temporaneo

Allianz Assistance organizza e paga, per i medesimi motivi espressi ai punti II B 2.2 e II B 2.3, anche un rientro temporaneo a domicilio (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economy) per una persona assicurata (andata e ritorno). Le spese sostenute per la parte di viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.

2.5 Viaggio di ritorno in seguito a disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi

Se disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi presso il luogo di destinazione del viaggio impediscono in modo provabile il proseguimento del viaggio o mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, Allianz Assistance organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economy).

2.6 Viaggio di ritorno per mancanza del mezzo di trasporto

Qualora il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio venisse a mancare in seguito a guasto o incidente e, di conseguenza, la prosecuzione del viaggio non fosse garantita secondo i programmi, Allianz Assistance organizza e paga il viaggio di ritorno extra o il proseguimento ritardato del viaggio della persona assicurata. Ritardi o deviazioni effettuate dal mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati come mancanza dello stesso. Non sussiste alcuna pretesa in caso di guasto o incidente di veicoli privati guidati dall'assicurato per l'attuazione del viaggio o da lui utilizzati come passeggero.

2.7 In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, biglietti di viaggio e buoni alloggio) che rendono temporaneamente impossibile il proseguimento del viaggio o il ritorno in Svizzera, Allianz Assistance si assume le spese supplementari del soggiorno (hotel, spese di trasporto locale, spese supplementari per il viaggio di ritorno) fino a un massimo di CHF 2'000.– per evento, a condizione che l'autorità di polizia competente venga immediatamente informata.

2.8 Rimborsamento delle spese di viaggio

2.8.1 Rimborsamento delle spese per la parte di viaggio non utilizzata

Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance rimborsa le spese non rimborsabili per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del soggiorno assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato nella polizza. Se la polizza non contiene una cifra, l'indennizzo è limitato alla cifra delle spese d'annullamento assicurate. Non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l'alloggio non utilizzato, originariamente prenotato se Allianz Assistance si assume le spese per l'alloggio sostitutivo.

2.8.2 Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato

Se si verificano delle spese impreviste in relazione ad un evento assicurato (taxi, telefono ecc.), Allianz Assistance sostiene tali spese complessivamente sino a CHF 750.– per persona assicurata; in caso di una ulteriore limitazione del risarcimento per le spese telefoniche sino a un massimo di CHF 200.– nell'ambito di tale limite.

3 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6)

3.1 Quando la centrale di emergenza Allianz Assistance non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.

3.2 Quando l'agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdica il viaggio o dovesse disdirlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta o l'interruzione del viaggio si verificano tra l'altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.

3.3 Le spese per le cure ambulatoriali o di degenza.

3.4 Spese per vitto e alloggio, incidente sul lavoro e altri danni patrimoniali.

4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)

4.1 Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell'evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all'assunzione delle relative spese (cfr. punto II B 2).

4.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):

- modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
- conferma di prenotazione;
- documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizza ecc.);
- ricevute per spese impreviste/supplementari.